



1 AGO 2017

foglio 114

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il “Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO, in particolare, il Capo III della legge n. 220 del 2016, che disciplina le misure di finanziamento e le agevolazioni fiscali a supporto del settore cinematografico e audiovisivo;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabiliti i parametri e i requisiti per definire, con riguardo alle opere audiovisive, la prioritaria destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive”, in corso di registrazione;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 2 maggio 2017;

DECRETA

Articolo 1

Opere audiovisive escluse dai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220

1. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, le opere audiovisive prive della nazionalità italiana. La nazionalità italiana non è richiesta per accedere agli incentivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220 del 2016, nonché ai contributi per la scrittura di sceneggiature e per lo sviluppo di progetti di cui all'articolo 26, comma 1, della medesima legge.
2. Sono altresì esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016:
 - a) le opere audiovisive con contenuti:
 - 1) a carattere pornografico;
 - 2) che incitano all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 3) pubblicitari, incluse televendite, telepromozioni, pubblicità televisive, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii), mm), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - 4) esclusivamente commerciali, promozionali, didattici, anche a finalità turistiche o istituzionali;
 - 5) a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista.
 - b) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, i programmi televisivi quali:
 - 1) i programmi di informazione e attualità e di approfondimento culturale e divulgazione scientifica;
 - 2) i programmi in diretta o in differita aventi ad oggetto giochi, competizioni sportive o programmi di divulgazione di risultati di gare, competizioni e lotterie;
 - 3) i programmi aventi ad oggetto giochi, spettacoli di varietà, anche in diretta, quiz, talk show di qualsiasi genere;
 - 4) i programmi trasmessi in diretta o in differita di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi di qualsiasi genere;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- 5) i programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.
- c) i *factual entertainment* basati su format non originali, i *talent show* e i *reality show*.

Articolo 2

Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive

1. Le opere audiovisive sono definite opere cinematografiche ovvero film, per i fini stabiliti dalla legge n. 220 del 2016, se sono ideate, progettate e realizzate, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo e finanziario, per essere utilizzate principalmente per la visione da parte del pubblico nelle sale cinematografiche.
2. L'opera cinematografica ha contenuto narrativo compiuto di finzione ovvero di carattere documentaristico e può essere realizzata anche con la tecnica dell'animazione.
3. L'opera cinematografica ha durata compatibile con le esigenze della programmazione da parte delle sale cinematografiche e si distinguono, sulla base della durata, film di lungometraggio, che hanno una durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 52 minuti
4. Nel caso di opere audiovisive strutturate in episodi, ciascun episodio singolarmente considerato deve avere i requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché, eventualmente, i requisiti di cui al comma 5 del presente articolo.
5. L'opera audiovisiva di durata superiore a 52 minuti, che non abbia contenuto documentaristico, ha in ogni caso i requisiti dell'opera cinematografica se possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) sia distribuita in almeno 20 sale cinematografiche con una tenuta minima di programmazione di 7 giorni consecutivi per sala;
 - 2) abbia partecipato a festival cinematografici di rilevanza nazionale, ovvero abbia partecipato a festival cinematografici internazionali, come individuati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - 3) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero di lingua non italiana.
6. Le opere audiovisive con contenuto documentaristico e le opere audiovisive di durata inferiore a 52 minuti hanno i requisiti dell'opera cinematografica se, in aggiunta ai criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) siano distribuite in almeno 12 sale cinematografiche;





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- 2) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come individuati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- 3) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero di lingua non italiana.

Articolo 3

Procedure di attuazione

1. L'esclusione di un'opera audiovisiva dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 e la mancata attribuzione della qualifica di opera cinematografica, ai sensi del presente decreto, sono disposte con decreto del Direttore Generale Cinema.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 14 LUG. 2017

IL MINISTRO





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 3/2017

**INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DAI
BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, E
INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI E REQUISITI PER DEFINIRE LA
DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE AUDIOVISIVE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 2 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed. in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ce), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, (ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi."

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 26 aprile 2017 sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive";



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

ESAMINATI gli atti;

CONSIDERATO che nella previsione dei casi di esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 occorre attenersi all'apparato definitorio previsto dal quadro legislativo vigente, nonché ai principi generali di non discriminazione e di mutuo riconoscimento posti dall'Unione, i quali circoscrivono la possibilità di prevedere condizioni di favore per le opere italiane, mentre per la definizione delle opere cinematografiche la legge demanda al livello regolamentare l'individuazione di una serie di parametri e requisiti, per i quali la prassi corrente appare costituire un utile punto di riferimento;

CONSIDERATO che il livello di concentrazione delle sale cinematografiche rende spesso difficile la distribuzione delle opere in un numero significativo di sale e che, nel subordinare al raggiungimento di un numero minimo di sale la qualificazione di un'opera audiovisiva come opera cinematografica, sarebbe opportuno tenere conto di tale situazione oggettiva;

CONSIDERATO che, sempre ai fini della qualificazione delle opere audiovisive quali opere cinematografiche, il numero e la varietà dei festival cinematografici in Italia non sembra trovare adeguata corrispondenza nel riferimento ai soli festival di primaria rilevanza, i quali, peraltro, non sono definiti dallo schema di decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 limita il ruolo degli esperti ivi previsti alla valutazione della qualità artistica o del valore culturale delle opere cinematografiche ai soli fini dell'attribuzione dei contributi selettivi, desta perplessità la previsione, nell'ambito dello schema di decreto, di una funzione consultiva in capo a detti esperti nell'ambito del ben diverso procedimento amministrativo previsto in attuazione dell'articolo 14 della medesima legge ai fini della qualificazione delle opere audiovisive quali opere cinematografiche e della determinazione dei casi di esclusione dai benefici nel loro complesso, che il legislatore ha posto direttamente in capo all'Amministrazione procedente anche in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Al fine di assicurare la corrispondenza definitoria dei casi di esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 con il quadro legislativo vigente, nazionale e dell'Unione, si raccomanda di sostituire la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, con la seguente: "con contenuti che incitano all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lett. c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;" e di sopprimere la parola "italiani" all'articolo 2, comma 2.
2. Per meglio riflettere le attuali condizioni di mercato nel segmento della distribuzione e della promozione cinematografica si suggerisce di ridurre il numero delle sale cinematografiche di cui



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

all'articolo 3, comma 5, lett. a), da venticinque a venti e di sopprimere la parola "primaria" alla lett. b) del medesimo comma 5 dell'articolo 3.

3. Nell'ottica di garantire l'efficienza e la correttezza amministrativa nei procedimenti di esame dei casi di esclusione dai benefici, si raccomanda di non prevedere il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla medesima legge. Pertanto, le parole "acquisito il parere dei cinque esperti di cui all'articolo 26, comma 2." alla fine dell'articolo 4, conuna 1, andrebbero soppresse.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 2 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Stefano Rulli